

## LE REGOLE DEL REGIME RES NON DOM STABILITE DAL NUOVO ARTICOLO 24-BIS DEL TUIR

**Il parere del fisco prima di trasferire la residenza in Italia**

Per i res non dom in Italia l'accesso al nuovo regime passa per il fisco. Secondo la previsione del nuovo art. 24-bis del Tuir, infatti, l'Agenzia delle entrate dovrà confermare preventivamente la sussistenza delle condizioni per usufruire delle nuove agevolazioni. È quanto emerso dal Videoforum 2017 di *ItaliaOggi*. Coloro i quali, avendo vissuto all'estero per un periodo pari ad almeno nove anni, intendono trasferire la propria residenza in Italia e godere, quindi, dei nuovi benefici fiscali legati ad un'imposizione forfetaria su tutti i redditi prodotti all'estero e all'esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale, dovranno, prima di esercitare materialmente l'opzione, chiedere il parere del Fisco.

Lo strumento attraverso il quale il contribuente dovrà inoltrare la propria richiesta per accedere al nuovo regime è l'interpello, così come disciplinato dall'art 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, e, nello specifico il cd. interpello probatorio.

Ma qual è, nello specifico, il contenuto dell'istanza e quali sono le modalità attraverso le quali deve essere trasmessa?

Generalmente adoperato in tema di Cfc, l'interpello probatorio viene utilizzato normalmente dal contribuente

**Così l'istanza di interpello per l'accesso al regime dei res non dom**

Contenuti dell'istanza	Modalità di presentazione	Effetti
L'istanza deve contenere tutti i dati relativi al soggetto interpellante e l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato la domanda d'interpello. Inoltre, è necessario indicare anche l'ultima residenza fiscale del contribuente e i Paesi di origine dei redditi esteri per cui si chiede l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva.	L'istanza di interpello può essere materialmente inoltrata all'Amministrazione finanziaria brevi manu, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero tramite pec	L'Agenzia delle entrate, dopo averne valutata l'ammissibilità, è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Quando l'Amministrazione non comunica alcuna risposta al contribuente, vale la regola del «silenzio assenso».

che intende aderire a determinati regimi fiscali e, a tal proposito, interroga l'Agenzia delle entrate, chiedendo un parere sulla sussistenza delle condizioni di accesso e sull'idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine.

Nel caso del «res non dom», quindi, oltre a tutti i dati relativi al soggetto che inoltra la domanda e all'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato la domanda d'interpello, l'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'ultima residenza fiscale del contribuente e, dato molto importante,

l'elenco dei Paesi, laddove fossero più di uno, che hanno generato i redditi esteri da assoggettare ad imposizione sostitutiva (cd. cherry picking). Diventa fondamentale, quindi, in questa fase, pianificare dettagliatamente, mediante l'aiuto del proprio consulente, quali giurisdizioni (e dunque quali redditi) includere nell'opzione e quali invece no. I redditi prodotti nei Paesi esclusi resteranno assoggettati alle regole ordinarie di tassazione in Italia, mantenendo il diritto del contribuente al recupero del credito d'imposta in

caso di doppia imposizione.

L'istanza di interpello può essere materialmente inoltrata all'amministrazione finanziaria brevi manu, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero tramite Pec e l'Agenzia delle entrate, dopo averne valutata l'ammissibilità, è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Quando l'Amministrazione non comunica alcuna risposta al contribuente, tale silenzio, così come per tutte le altre forme di interpello, si interpreta come condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.

È bene ricordare che il contribuente che abbia ricevuto risposta favorevole alla propria domanda di interpello deve altresì esercitare materialmente l'opzione mediante la prima dichiarazione dei redditi successiva al trasferimento di residenza in Italia.

Con la stessa domanda, infine, il soggetto interpellante potrà includere nella richiesta anche i propri familiari, che potranno dunque beneficiare del medesimo regime di favore e godere dell'imposta sostitutiva, su tutti i redditi prodotti all'estero, pari a 25 mila per ogni periodo d'imposta.

**Stefano Loconte**  
**e Angela Cordasco**